Avv. Enrico Ioannoni Fiore
Prof. Avv. Lorena Ambrosini
Ass.to di Diritto Civile e inc. Diritto Agrario
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Teramo
Via Cavacchioli, 1 - 64100 TERAMOTEL. 0861.24.72.72 FAX0861.25.31.27
e-mail:enrico@ioannoniepartners.itP.E.C.: avv.eioannonifiore@pec.it

STUDIO LEGALE ANTENUCCI
64100 – TERAMO - C.so Cerulli, n° 74
Tel. e fax 0861.241244
pec: roberto.antenucci@pec-avvocatiteramo.it

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Ricorso per

- **MILLENNIUM GREEN S.R.L.**, con sede in Fraz. Piano Grande del Comune di Torricella Sicura, Strada Provinciale n. 37 (TE), CAP 64010, C.F. e P.I. 01869580678, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Antonio Gramenzi nato a Teramo (TE) il 30/01/1954, C.F. GRMNTN54A30L103A, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Cavacchioli n.1, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Ioannoni Fiore (C.F. NNNNRC59B23L103V) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Antenucci (C.F. NTNRRT77D12L103C) in virtù di procura da considerarsi in calce al presente atto, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, notifiche e provvedimenti attinenti al presente procedimento agli indirizzi PEC e fax sotto evidenziati; Avv. Enrico Ioannoni Fiore: avv.ioannonifiore@pec.it fax 0861247272; Avv. Roberto Antenucci: roberto.antenucci@pec-avvocatiteramo.it fax 0861 241244.

CONTRO

- **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al V.le Maresciallo Pilsudski, 92, Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05754381001

e per quanto occorra nei confronti di

- **<u>Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste</u>** (MASAF già MIPAAF), C.F. 97099470581, in persona del Ministro p.t., corrente in Roma via XX settembre, 20 ed elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi, 12 (00186) Roma.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- Della comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente1, Investimento 2.2, "Parco Agrisolare", per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS0000002454, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 150kW, nel Comune di Torricella Sicura (TE) – richiesta avanzata ai sensi del D.M. 25 marzo 2022 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000. Provvedimento comunicato alla società esponente a mezzo PEC del 24.03.2023 (doc. n. 1);
- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti o preparatori alla stessa ed in particolare del Regolamento Operativo Parco Agrisolare (doc. 2).

SVOLGIMENTO DEI FATTI

La esponente è una società del Centro Italia nata dall'esperienza imprenditoriale di F.lli Cozzi S.n.c., un gruppo che opera nel settore delle sementi foraggere sin dal 1950, con un impegno intenso e costante di tre generazioni di specialisti sementieri.

La società ha come codice ATECO: 10.61.4 - altre lavorazioni di semi e granaglie e per attività principale la produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi da prato, cereali, barbabietole, semi oleosi, sementi e piante oleaginose e da fibra, granaglie ed affini, graminacee, leguminose e foraggere, prodotti biologici sia delle sementi che degli alimenti; produzione, stoccaggio e macinazione di cereali, mangimi semplici e composti, prodotti ortofrutticoli, frutta e verdura fresca e secca, sementi e derivati, fertilizzanti e prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura, ferramenta e antiparassitari in genere, e prodotti alimentari e non.

In base alle tabelle riportate nell'Allegato "A" del Decreto Ministeriale 25 marzo 2022, la società rientra nella Tabella 2A (AZIENDE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI), si occupa di acquistare granaglie di vario tipo a partire dalla propria rete di agricoltori locali, per poi trasformarle in prodotti industriali, selezionate in conformità con i parametri forniti dai diversi enti di certificazione di qualità, venduti infine su tutti i mercati mondiali; la medesima società dispone di un ampio complesso produttivo-industriale sito in Fraz. Piano Grande 64010 di Torricella Sicura (TE), Italia, dove sono presenti 4 edifici principali adibiti a:

a) uffici amministrativi e commerciali;

b) ambienti di magazzino, carico e scarico;

c) laboratorio analisi, celle frigorifero;

d) stabilimento di processo e selezione.

In tale veste, risultando avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in esame, in data 27.09.2022 inseriva nella piattaforma a ciò deputata la domanda di contributo in conto capitale (doc. n. 3) respinta con il provvedimento impugnato.

Nella relazione tecnica illustrativa del progetto (doc. n. 4) redatta dall'Ing. Mauro Di Silvestro, il medesimo spiegava (pag. n. 4) che lo stesso riguardava un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 150kWp (90kWp + 60kWp), destinato a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione.

L'installazione dell'impianto di produzione dovrà avvenire sulla copertura di un opificio industriale sito nella Zona Industriale Loc. Piano Grande snc, nel Comune di Torricella Sicura (TE) e identificato catastalmente al Foglio 43, Part. 1162, sub 1, Cat. D/7 (doc. n. 3).

Poiché nello stabilimento industriale, composto come detto da quattro edifici, insistono n. 2 forniture di energia elettrica, in fase di progettazione si rendeva necessario riferire la potenza dell'unico impianto fotovoltaico previsto rispetto al fabbisogno energetico rilevato dalle due utenze preesistenti, portando ad un dimensionamento frazionato, così distinto:

- C.POD IT001E04318008: 60kWp;
- C.POD IT001E04318009: 90kWp.

Dunque, già dalla richiamata relazione tecnica risulta ben evidente come il contributo venisse richiesto per un solo impianto fotovoltaico, la cui produzione energetica, nel progetto, viene in parte convogliata su di una

fornitura ed in parte sull'altra di una medesima unità produttiva, senza con ciò alterare l'unicità dell'impianto stesso.

Con stupore, l'esponente apprendeva invece come il G.S.E. avesse ritenuto di escludere la ricorrente società dalla ammissione al contributo in conto capitale richiesto - pari, come da decreto ministeriale e Regolamento "Parco Agrisolare" citati, al 40% delle spese ammissibili, valutate queste ultime, nella richiesta di ammissione e nella relazione illustrativa al progetto, in € 185.200,00 - motivando il relativo provvedimento con la circostanza che "*in allegato alla Proposta AGRS0000002454, è stato trasmesso uno schema elettrico unifilare, prot. GSEWEB/A20221390725, riferito alla realizzazione di 2 impianti fotovoltaici distinti, di potenze rispettivamente pari a 60kWp e 90 kWp ed allacciatiin rete mediante distinti punti di connessione (POD IT001E04318008 e PODIT001E04318009), come anche dichiarato in Relazione Tecnica*"; evidenziando poi che *<<al paragrafo 4.1 del Regolamento operativo e come anche specificato nella FAQ KB0015311, "ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale*.".

Visto l'inaspettato provvedimento di esclusione, la società esponente dapprima si rivolgeva alla società Di Silvestro S.r.l., incaricata della progettazione e realizzazione dell'impianto che, con relazione tecnica del

6.4.2023 (doc. n. 5), comunicava le motivazioni delle scelte progettuali, evidenziando come il contributo fosse stato richiesto per un unico impianto e non, come erroneamente sostenuto dal G.S.E., per due distinti impianti.

Successivamente, anche al fine di avere una relazione ancor più connotata da caratteri di oggettività e imparzialità, la ricorrente società richiedeva un *parere pro veritate* sulla presente fattispecie al Dr. Ing. Cristiano Fragassa, Professore aggiunto presso l'Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Industriale, con qualifica di Esperto Indipendente del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Commissione Europea per la valutazione dei progetti di ricerca e investimento, il quale evidenziava, nel parere del 21.04.2023 (doc. n. 6), con procedimento logico e tecnico ineccepibile, l'erroneità delle conclusioni a cui era giunto il G.S.E. nel provvedimento impugnato, anche a seguito del travisamento delle circostanze fattuali, oltre che della erronea interpretazione della normativa (anche secondaria) in materia.

Tutto ciò premesso la società esponente, in persona del suddetto legale rappresentante P.T., ritenendo il provvedimento sopra riportato lesivo dei propri interessi, è costretta a promuovere ricorso per l'annullamento dello stesso per i seguenti

MOTIVI

1)VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE e falsa applicazione del D.M. 25 marzo 2022 denominato Decreto Agrisolare; Violazione del Regolamento operativo Parco Agrisolare, par. 4.1- ECCESSO DI POTERE: CARENZA DI

ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ E INCONGRUENZA DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE. SVIAMENTO DI POTERE.

Il provvedimento impugnato risulta evidentemente viziato dalla contemporanea violazione delle norme sopra indicate e dalla presenza di tutte le figure sintomatiche dell'eccesso di potere sopra individuate.

Il Decreto Ministeriale del 25.03.2022 (doc. n. 7) veniva emanato con la finalità di fornire, come si evince dall'art. 2, comma 1, dello stesso, "*le direttive necessarie all'avvio della misura «Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo*".

Il comma 3 dell'art. 2 del richiamato D.M. (come sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.M. 14 luglio 2022) prevede: "*Per le aziende agricole di produzione primaria e le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale*".

Il G.S.E. aveva dunque il compito di verificare se la domanda avanzata dalla società esponente rispettasse i citati parametri e dunque se l'impresa rientrasse fra le possibili destinatarie delle misure; se l'obiettivo fosse quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda; se la capacità produttiva non superasse i criteri nello stesso D.M. riportati.

Nel provvedimento impugnato, invece, non vi è alcun riferimento all'eventuale infrazione di tali previsioni normative, ma solo una presunta violazione del paragrafo 4.1 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare (doc. n.2).

Dal citato paragrafo, che prevede e disciplina i requisiti degli impianti fotovoltaici e dei fabbricati su cui gli stessi sono installati, ai fini della ammissibilità agli interventi, pur operando lo stesso riferimento all'impianto fotovoltaico al singolare, non pare in alcun modo potersi evincere che sia escluso che lo stesso possa, come nel caso in esame, essere suddiviso in più sezioni.

Anzi, a ben vedere, il medesimo paragrafo prevede espressamente l'eventuale suddivisione del singolo impianto in più sezioni laddove, nel secondo comma, indica espressamente che "*In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione*".

In realtà, l'unica esclusione, in caso di suddivisione in più sezioni dell'impianto, è disciplinata, nel comma 3, in relazione all'eventuale superamento, derivante dalla sommatoria delle potenze delle singole sezioni,

della potenza nominale complessiva dei 500 KWp; ma nella fattispecie in esame, la potenza complessiva dell'impianto proposto dall'esponente risulta essere di 150 KWp.

Si sottolinea sul punto come già dalla suddetta indicazione contenuta nel richiamato Regolamento, che pone appunto come criterio di esclusione solo quello del superamento della potenza nominale complessiva, menzionando e quindi implicitamente ammettendo la possibile esistenza di più sezioni, si ricavi la illegittimità della esclusione dal contributo della ricorrente società.

Il riferimento operato nel provvedimento impugnato, ai fini della motivazione dell'esclusione, è presumibilmente relativo alla seguente previsione contenuta nel comma 10: "*Si specifica che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale*".

Ma tale disposizione, come si desume da una attenta lettura della relazione tecnica illustrativa del progetto (doc. n.4), della comunicazione delle scelte progettuali (doc. n. 5) e del parere del Prof. Fragassa (doc. n. 6), non risulta essere stata assolutamente violata poiché quello proposto è in realtà un unico impianto suddiviso in due sezioni.

Peraltro, analizzando il tenore letterale e teleologico del predetto comma 10 e del successivo comma 11 in coordinamento (e quindi la finalità evidentemente sottesa agli stessi), non può che evincersi come lo spirito

della norma regolamentare fosse quello di evitare che, con un'unica proposta, fossero chiesti più contributi relativi a più impianti separati e differenti, facenti capo sì allo stesso beneficiario, ma ubicati su diversi siti produttivi ovvero unità locali dell'azienda, ovvero che, nell'ambito della stessa sede, eventualmente con più impianti, si superasse la potenza massima ovvero il fabbisogno della azienda.

E infatti, il comma 11 del predetto Regolamento, così dispone: "*Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal Decreto e dettagliatamente riportate al paragrafo 4.3 del presente Regolamento, è comunque possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale",* conseguendone la ammissibilità di più proposte, da parte dello stesso beneficiario, relative a più impianti collocati su diversi siti produttivi ovvero unità locali e dimensionati per soddisfare il fabbisogno della medesima azienda.

Risulta pertanto evidente, si ripete, come lo scopo del regolamento, sul punto, fosse semplicemente quello di evitare che, con un'unica proposta, si operasse riferimento a più impianti fotovoltaici da realizzare in diversi siti o unità locali della medesima azienda, ovvero che si superasse la potenza massima indicata e il fabbisogno della azienda anche con un solo impianto.

Tale situazione non si è verificata nella presente fattispecie, laddove con una proposta si è operato riferimento ad un unico impianto, seppure suddiviso in due sezioni, comunque riferibile esclusivamente a un unico sito produttivo della azienda e anzi alla unica unità sul territorio nazionale, dimensionato per soddisfare il fabbisogno della stessa, non avente potenza superiore a quella indicata dal Regolamento, e pertanto non considerabile assolutamente, alla stregua di quanto espresso dal complesso normativo citato, come un duplice impianto.

Dalla relazione tecnica illustrativa, risulta peraltro evidente come si tratti di un unico impianto:

- per la collocazione, sita in unico complesso produttivo, anche se composto da quattro fabbricati distinti ma con unica localizzazione, nella sola unità locale dell'azienda;
- per l'ubicazione dei pannelli solari, tutti insistenti sulla stessa falda del solo capannone ove è situato lo stabilimento di processo e selezione;
- per la rispondenza ai criteri massimi di potenza previsti dal Regolamento e per la rispondenza al fabbisogno energetico della società ricorrente.

L'unica distinzione è che ciascuna porzione dei pannelli o meglio sezione dell'impianto è stata dimensionata per rispettare il fabbisogno delle singole utenze attualmente presenti nel sito produttivo.

Peraltro, la necessità di tale scelta è meglio spiegata nella documentazione tecnica in atti sopra richiamata ed in particolare nel documento n. 5 dove si legge con chiarezza che "*il fabbisogno energetico dell'azienda sul territorio nazionale per l'unica unità locale, è stato calcolato sulla base delle n.2*

forniture di energia elettrica al momento presenti, a cui non può essere collegato un solo impianto fotovoltaico che possa servire entrambe".

Risulta evidente infatti come, dovendo coprire l'intero fabbisogno aziendale ed essendovi quindi la necessità di un impianto di 150 kwp, sarebbe stato contrario allo spirito e alla lettera del decreto ministeriale, oltre che palesemente illogico e antifunzionale, collegare l'intero impianto ad una sola fornitura, con la conseguenza, in relazione alla stessa, di un esubero di potenza, mentre sarebbero stati lasciati scoperti i consumi dell'altra.

Sul punto, nella pag. n. 5 del parere redatto dal Prof. Fragassa, si legge:

"e) "*La proposta evidenzia come le due porzioni di impianto saranno interconnesse tra loro prima di essere interconnesse in rete, confermando l'esistenza di un solo impianto di produzione frazionato in due sezioni. Questo è già in parte evidente nello schema di interconnessione proposto, considerando, ad esempio, come il conduttore di protezione (PE, in figura), utilizzato per collegare a terra le utenze, sono pensate per essere interconnesse tra loro.*

f) L'unicità dell'installazione è inoltre chiarita nella descrizione estesa dell'impianto dove si fa riferimento ad un singolo punto di interscambio di energia con la rete di distribuzione ("Il punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore è posto in un apposito quadro nei pressi del confine"). In considerazione della dichiarata presenza di un solo punto di consegna da parte del Gestore di Rete, non si comprende come i tecnici GSE possano avere mai pensato di trovarsi di fronte a due impianti indipendenti (né ciò viene chiarito nella comunicazione di esclusione)".

Si ritiene dunque che l'erronea indicazione di duplicità dell'impianto, asserita nel provvedimento impugnato, derivi da una affrettata valutazione da parte dell'organo istruttore che ha ritenuto di estromettere la domanda evidentemente sulla base di valutazioni nei fatti non rispondenti al vero, ma soprattutto contrarie alla lettera e allo spirito della norma che contempla l'attribuzione del beneficio richiesto.

******

In via estremamente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi comunque sussistere una duplicità di impianti e in cui la stessa dovesse ritenersi non consentita ai fini dell'accesso alla agevolazione, pur in presenza di tutti gli altri requisiti e in assenza di violazione dello spirito della norma per come sopra esposto, si sottopone al vaglio di codesto Ecc.mo TAR anche il REGOLAMENTO OPERATIVO PARCO AGRISOLARE (doc. n. 2) nella parte in cui dispone (comma n. 10 paragrafo 4.1):

"*Si specifica che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale*".

VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 25.3.2022 denominato Decreto Agrisolare; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INCONGRUENZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Da quanto evidenziato nel precedente motivo, appare pacifico che il decreto ministeriale 25 marzo 2022 sia stato promulgato al fine di consentire alle aziende operanti nell'ambito dell'agricoltura di perseguire l'obiettivo di coprire attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici il proprio fabbisogno energetico.

Le finalità e l'ambito di applicazione della norma sono disciplinati, sempre per quanto sopra esposto, dall'art. n. 2 del citato decreto ministeriale.

Appare pacifico ed incontestabile che il progetto per il quale la società esponente richiedeva l'ammissione al finanziamento rientrasse nelle finalità di cui al decreto ministeriale, rispondendo inoltre lo stesso a tutti i requisiti di ammissibilità espressamente menzionati dal detto decreto.

E infatti:

1) la società opera nell'ambito richiesto dalla norma ed il progetto presentato è destinato a soddisfare il fabbisogno energetico della stessa (art. n. 2);

2) l'intervento rientra nel limite massimo di € 750.000,00 per progetto e di € 1.000.000,00 per ogni soggetto finanziato (art. n. 5);

3) l'impianto fotovoltaico verrà realizzato sul tetto del fabbricato, a servizio dell'azienda e rientrerà nei limiti previsti dalla norma in min. 6 kWp e max. 500 Kwp (art. n. 6);

4) l'impianto previsto sarà dotato di componenti di nuova costruzione così come previsto dall'articolo n. 7, comma 7.

Il decreto ministeriale non risulta prevedere invece alcun criterio rispetto all'unicità dell'impianto per come previsto dal Regolamento operativo del

Parco Agrisolare, per come interpretato dal G.S.E. e su cui si fonda il provvedimento impugnato di diniego all'ammissione al finanziamento.

L'avere previsto nel detto regolamento tale ulteriore limitazione all'ammissibilità dei progetti risulta evidentemente contraddittorio con le finalità della norma di rango superiore, ed introduce un ulteriore limite che non risponde assolutamente ai requisiti e alle finalità della norma principale.

Risulta con tutta evidenza illogico e contradditorio, infatti, prevedere una limitazione che contrasti con gli obiettivi e le finalità della norma stessa, laddove comunque questi siano esattamente rispettati dal soggetto beneficiario, per come illustrato sopra, anche nel precedente motivo di ricorso.

Ritenere legittima tale limitazione creerebbe una palese e ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che, avendo un unico punto di allaccio alla rete elettrica nazionale, vedrebbero concesso il finanziamento per il loro impianto, magari di maggiori dimensioni, e soggetti invece esclusi dal beneficio, avendo un impianto già strutturato con due diverse forniture e possedendo comunque tutti gli altri requisiti di ammissibilità.

Inoltre, dato che la potenza dell'impianto doveva essere identificata attraverso il fabbisogno energetico, se la ricorrente avesse rispettato il regolamento per come lo intende GSE, avrebbe dovuto scegliere una sola delle due utenze e dimensionare l'impianto solo per parte del fabbisogno: quello dell'utenza scelta.

Ciò fa comprendere in modo più chiaro l'incongruenza della previsione che va contro la logica del bando (favorire l'installazione di impianti ad energia

solare), sfavorendo però coloro che, come nel caso in esame che hanno nell'unica unità produttiva due distinte linee.

Sotto tale profilo, dunque, appare evidentemente illegittimo il Regolamento operativo nella parte impugnata sopra specificata.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Nelle more della decisione di merito, la ricorrente chiede che l'On.le Tribunale adito voglia sospendere il provvedimento impugnato ovvero comunque adottare la misura cautelare ritenuta più idonea ovvero comunque che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda quantomeno l'accantonamento di una somma pari al contributo in conto capitale previsto richiesto (si ricorda nella misura del 40% di una spesa ammissibile pari a € 185.200,00, come da domanda e da relazione illustrativa al progetto) ricorrendo nella specie tutti i presupposti di legge e precisamente:

1) il *fumus boni iuris*, che risulta essere di palese evidenza già dalla lettura del ricorso stesso al quale si rimanda;

2) il *periculum in mora* è di altrettanta evidenza: i limiti temporali per la realizzazione dell'intervento sottoposto a finanziamento rendono urgente per la ricorrente la conoscenza o meno dell'ammissione a finanziamento, anche eventualmente in via non definitiva e all'esito del provvedimento cautelare, stante la necessità di avviare la realizzazione dell'impianto e portarlo a termine nei ristretti limiti di tempo concessi.

Sul punto si specifica inoltre come, data la consistenza dell'investimento come sopra specificato e la importanza del contributo, la prolungata

incertezza sulla attribuzione o meno della agevolazione potrebbe determinare la ricorrente a desistere dalla realizzazione dell'impianto. Peraltro, laddove si dovessero attendere i tempi necessariamente lunghi di una decisione nel merito, la ricorrente, pur potendo essere compresa nel novero dei soggetti le cui domande sono ammesse e finanziabili, avendone i requisiti, vedrebbe pregiudicato il diritto all'accesso ai fondi stanziati, la cui dotazione risulta essere limitata.

Inoltre, secondo regolamento, "*Le Proposte inviate saranno valutate dal GSE* ***secondo una procedura a sportello, ovvero mediante la selezione, secondo l'ordine cronologico di invio****, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle tre tabelle dell'Allegato A al Decreto*".

La domanda della ricorrente, tempestivamente depositata, evidentemente rientrava per ordine cronologico tra quelle finanziabili. La mancata concessione del provvedimento cautelare richiesto potrebbe condurre all'attribuzione ad altri soggetti dei finanziamenti disponibili con conseguente utilizzo di tutti i fondi stanziati, rendendo, di fatto *inutiliter data*, una successiva decisione di accoglimento del ricorso stesso.

****

Per quanto sopra premesso e ritenuto si conclude affinché l'On.le Tribunale Amministrativo adito, in accoglimento del suesteso ricorso voglia:

a) in via preliminare sospendere l'efficacia ed esecutività dei provvedimenti impugnati, ovvero comunque adottare la misura cautelare

ritenuta più idonea ovvero comunque che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda quantomeno l'accantonamento di una somma pari al contributo in conto capitale previsto richiesto, come da istanza sopra illustrata;

b) nel merito, voglia dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti stessi e disporne l'annullamento con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Con riserva di altro dedurre e produrre e di eventuali motivi aggiunti.

Si producono i documenti indicati e numerati in narrativa.

Ai fini del C.U. il presente ricorso, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento nella misura fissa di € 650,00.

Teramo, lì 19 maggio 2023

Avv. Roberto Antenucci Avv. Enrico Ioannoni Fiore